

Casistica: **raccomandata**

Con riguardo ad atto interruttivo della prescrizione l'uso della lettera raccomandata costituisce prova certa della spedizione, attestata dall'ufficio postale attraverso il rilascio della ricevuta, da cui, - anche in mancanza dell'avviso di ricevimento - può desumersi la presunzione del suo arrivo a destinazione, in considerazione dei particolari doveri che la raccomandata impone al servizio postale, in ordine al suo inoltro ed alla sua consegna, mentre il ricorso ad altre forme di comunicazione, ancorché predisposte con sistemi computerizzati, esige che sia altrimenti ed idoneamente provata l'effettiva spedizione dell'atto.

Sez. I, sent. n. 5617 del 16-09-1986, Lloyd Adriatico Assicurazioni c. Soc. Sasva (rv 448106).